



LUCILLA GALANTI

Clima e soggettività naturali nel processo: considerazioni a partire da un caso di soggettivazione fluviale

Il contenzioso climatico pone di fronte a problematiche processuali certamente nuove, come quella della possibile soggettivazione sostanziale di entità non viventi e del relativo portato processuale. Partendo da un caso di riconoscimento giudiziale di una soggettività fluviale (il caso del fiume Marañón, deciso dalla Corte Superior de Justicia de Loreto il 25 ottobre 2024), il contributo si sofferma sulla possibile ricostruzione processuale del fenomeno, cercando di inquadrare sistematicamente i termini in cui la capacità d'esser parte non corrisponda necessariamente ad una capacità (giuridica) sostanziale, e di come tra la nozione di parte e quella di soggettività, quale portato della capacità giuridica, non vi sia un parallelismo biunivoco.

Climate litigation raises new procedural issues, including the possible recognition of non-living entities as legal persons and the resulting procedural implications. Taking as its starting point the judicial recognition of the Marañón River as a legal entity by the Corte Superior de Justicia de Loreto on 25 October 2024, the article examines the procedural implications of such recognition and seeks to provide a systematic framework for understanding the circumstances in which the capacity to be a party to proceedings does not necessarily correspond to substantive legal capacity. It argues, in particular, that the concept of party does not necessarily coincide with that of legal personhood and that, consequently, the capacity to be a party to proceedings cannot be regarded as invariably dependent upon legal personality.

Sommario: 1. Esseri viventi, non viventi e parti del processo – 2. La soggettività processuale dei fiumi: il caso del fiume Marañón – 3. Segue: e altre soggettività acquifere – 4. Soggetti, non soggetti e soggettività processuali

1. Esseri viventi, non viventi e parti del processo

Il contenzioso climatico costituisce un terreno di prova particolarmente fertile per le categorie processuali, che sta consentendo di saggiare sotto molteplici profili¹. Le riflessioni che seguono si soffermano in particolare sulla nozione di soggettività, nel suo portato processuale, per valutarne l'estensibilità a una soggettività "naturale" diversa da quella umana e, anche, animale.

¹ Oltre a mettere in discussione, più ampiamente, quelli che sono i limiti del potere giudiziario; riflessioni su cui v. P. BIAVATI, *I confini della giurisdizione in materia climatica*, nel presente numero di questa *Rivista*, in cui l'A. rileva come, mentre il potere giudiziario arretra visibilmente in molti settori della vita sociale, in altri «avanza ad occupare spazi, assumendo un ruolo rilevante di guida anche politica».

In effetti, entro il nostro ordinamento, seppure con qualche ritardo rispetto ad altri, non è nuovo il tentativo di ricomprendere entro l'alveo dei soggetti giuridicamente rilevanti alcune soggettività non-umane, innanzitutto quelle animali. Alle quali l'essere umano è del resto accomunato sotto svariati profili, nella sua condizione biologica di organismo vivente, caratterizzato (tra l'altro) da motilità, capacità di comunicazione e sensibilità².

Al di là dei tentativi già attuati sotto il profilo sostanziale volti ad attribuire all'animale una soggettività, eventualmente dimidiata³, sotto il profilo processuale non emergono particolari difficoltà tecniche nel ritenere che l'animale possa rivestire il ruolo di parte; ruolo che, anzi, dovrebbe ricoprire ogniqualvolta entro la controversia si discuta di un "suo" diritto, sicché il problema circa il "se" l'animale possa essere soggetto del processo si risolve nell'individuazione di diritti che siano attribuiti all'animale, e nell'emergere di una controversia relativa a tali diritti. Semmai, a livello processuale, si pone il problema di "chi" possa agire per l'animale; sicché si dovrebbe individuare qualcuno – verosimilmente, il padrone – che possa agire (o resistere) in giudizio, non però per proprio conto, come ordinario legittimato ad agire, bensì per conto dell'animale. Facendo valere, appunto, un diritto dell'animale, in qualità di suo

² Sotto il profilo biologico, l'essere umano è in effetti accomunato all'animale sotto molteplici profili; non soltanto per la comune condizione del ciclo vitale, in quanto esseri caratterizzati dalla nascita, dalla crescita, dalla riproduttività e dalla morte, ma anche dalla capacità di locomozione autonoma, di comunicazione, dalla sensibilità fondata su organi di senso e di un sistema nervoso.

³ Per alcuni minimi riferimenti sulla rilevanza giuridica degli animali e il riconoscimento di diritti «degli animali», che arriva in certi casi a postularne una soggettività, o una quasi-soggettività, o almeno a prenderla in considerazione, pur con diverse sfaccettature, si v. nella dottrina italiana, P. ZATTI, *La compagnia dell'animale*, in Id., *Maschere del diritto, volti della vita*, Milano, 2009, p. 145 ss.; L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, Milano, 2012, p. 249 ss.; F. MANTOVANI, *L'“umanità” dell'animale verso l'uomo e la “disumanità” dell'uomo verso l'animale*, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Padova, 2016, p. 888; E. BATTELLI, *Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività*, in E. BATTELLI, M. LOTTINI, G. SPOTO, E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, p. 159 ss.; G. ALPA, *Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della “natura”. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2020, p. 19 ss.; nonché, più di recente, M. RIZZUTI, *La prospettiva del diritto sostanziale: una personalizzazione della natura e delle future generazioni?*, in L. GALANTI (a cura di), *Contenzioso climatico e processo civile tra questioni di ammissibilità e prova*, Napoli, 2026, 139 ss. A livello internazionale, il primo manifesto dei diritti degli animali viene ricondotto a P. SINGER, *Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals*, New York, 1975; e v. anche T. REGAN, *The Case for Animal Rights*, London, 1983; M.E. COOPER, *An introduction to animal law*, London, 1987; J.P. MARGUÉNAUD, *L'animal en droit privé*, Paris, 1992; C. REGAD, C. RIOT, S. SCHMITT, *La personnalité juridique de l'animal. L'animal de compagnie*, Paris, 2018; A.J. KURKI, *A Theory of Legal Personhood*, Oxford, 2019, in part. p. 142 ss.

rappresentante o, meglio, quasi-rappresentante processuale⁴. Del resto, si tratta di una prospettiva non lontana da quella che già applicano alcuni ordinamenti⁵.

Se l'essere umano, in quanto "vivente", è accomunato anche ad altri organismi, non necessariamente motili⁶, come le piante e gli alberi⁷, il parallelismo diventa certamente più sbiadito se si riferisce a esseri non viventi⁸.

E tuttavia, il contenzioso climatico ha sfidato anche quest'ultima barriera della soggettività, conducendo ad attribuire una rilevanza giuridica – quella di soggetto, appunto – anche ad esseri non viventi, come i corsi d'acqua, i mari e i fiumi, sui quali ci si intende soffermare nelle pagine che seguono.

⁴ A prescindere dal riconoscimento come soggetto sostanziale, infatti, l'animale si troverà già nel processo, come titolare del diritto controverso, semmai potendosi discutere di chi potrà agire per tutelare tale diritto, e in quale veste; verosimilmente, appunto, il padrone, che agirebbe non già quale legittimato ad agire, per un proprio diritto – come nella ricostruzione comune – bensì come legittimato processuale, per conto dell'animale: dunque, non come parte della lite, per diritti propri, bensì come parte dell'azione, per diritti dell'animale, e in ragione di una legittimazione processuale non molto distante da quella rappresentativa e che potrebbe definirsi quasi-rappresentativa. Rispetto a tali profili, si consenta di rinviare in modo più approfondito alle considerazioni svolte in L. GALANTI, *Soggetti e processo civile: la "soggettività processuale" nell'evoluzione del concetto di parte*, in *Le soggettività, Storia Metodo Cultura nella scienza giuridica*, 2024, p. 310 ss.

⁵ V. il caso dello scimpanzè Cecilia, Poder Judicial Mendoza, 3 novembre 2016 (reperibile in <http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload947.pdf>), dove il tribunale ha messo in rilievo che «[l]os grandes simios son sujetos de derechos y son titulares de aquellos que son inherentes a la calidad de ser sintiente», espressamente connotando lo scimpanzè come «sujeto de derecho no humano»; e lo stesso era già avvenuto, sempre in Argentina, per l'orangotango Sandra, definito «sujeto de derecho no humano» il 18 dicembre 2014 dalla Cámara Federal de Casación Penal, Sala II (reperibile in <https://www.pensamientopenal.com.ar/fallos/40495-habeas-corpus-sujetos-no-humanos-derechos-del-animale>); o, ancora, il caso del puma Lola, riconosciuto come soggetto di diritto, e con il diritto ad essere rimesso in libertà, dal Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, 6 luglio 2022 (reperibile in <https://www.nonhumanrights.org/wp-content/uploads/Argentina-Puma-Case.pdf>). Per una serie di casi analoghi, v. anche <https://www.nonhumanrights.org/blog/argentina-cougar-rights/>. Altrove sono state escluse analoghe forme di soggettivazione, pur con l'auspicio di un ripensamento della nozione di persona (v. il caso dello scimpanzè Tommy, deciso dalla Corte Suprema di New York nel dicembre 2014: *People ex rel. Nonhuman Rights Project, Inc. v Lavery*, No 518336, 2014 WL 680276, NY App. Div. 4 December 2014), o il caso dell'elefantessa Happy, deciso il 14 giugno 2022 dalla New York Court of Appeals, su cui v., nel presente fascicolo di questa Rivista, G. VIVOU, *Chi può decidere della felicità di Happy?*

⁶ La biologia vegetale ha infatti dimostrato che anche le piante non sono del tutto prive di movimento, come accade di fronte al tropismo, per cui, tra piante ed esseri animali, sotto tale profilo la differenza riguarderebbe piuttosto la capacità di locomozione autonoma e di spostare intenzionalmente l'intero organismo. Del resto, anche le piante sono capaci di forme di comunicazione – meglio, segnalazione biologica – e, benché non siano ritenute senzienti, non sono però prive di ogni sensibilità (*rectius*, reattività biologica).

⁷ Su cui v. già CH.D. STONE, *Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects*, in *South. Cal. Law Rev.*, 1972(45), p. 450 ss. e Id., *Should Trees Have Standing? Law, Morality and the Environment*, Oxford, 2010, passim.

⁸ Con specifico riferimento ai corsi d'acqua, su cui ci si soffermerà nelle pagine che seguono, v., per minimi riferimenti, H.M. BABCOCK, *A Brook with Legal Rights: The Rights of Nature in Court*, *Ecol. Law Quart.*, 2016(43), p. 1 ss.; C. CLARK, N. EMMANOUIL, J. PAGE, A. PELIZZON, *Can You Hear the Rivers Sing? Legal Personhood, Ontology, and the Nitty, Gritty of Governance*, *ivi*, 2018(45), p. 787 ss.; E.L. O'DONNELL, J. TALBOT-JONES, *Creating legal rights for rivers: Lessons from Australia, New Zealand, and India*, in *Ecol. Soc.*, 2018(23), p. 7 ss. Ma una forma di personalità giuridica è stata attribuita più di un secolo fa a un idolo indiano: v. la decisione del British Privy Council del 1925, *Pramatha Nath Mullick v Pradyumna Kumar Mullick* (1925), in *Calcutta Law Journal*, 1925(41), p. 441 ss., e, sul tema, v. P.W. DUFF, *The Personality of an Idol*, in *Cambridge Law Journ.*, 1927(3), p. 42; nonché W.S. GORDON, *Legal Rights of an east Indian Idol*, in *Am. Bar Ass. Journal*, 1925(11), p. 431.

2. La soggettività processuale dei fiumi: il caso del fiume Marañón

Il caso da cui traggono spunto le presenti riflessioni ha coinvolto il fiume Marañón, un fiume che scorre in Perù e che ne ha occupato per vari anni anche le aule giudiziarie, a seguito di un ingente versamento di petrolio che aveva portato alcune popolazioni indigene della Foresta Amazzonica ad agire per chiedere – oltre a provvedimenti riparatori che consentissero il contenimento e la riduzione del danno – il riconoscimento in capo al fiume e ai suoi affluenti della titolarità di una serie di diritti.

La controversia si è conclusa con la sentenza della Corte Superiore di Loreto emessa il 25 ottobre 2024⁹, che, a conferma della sentenza di prima istanza¹⁰, ha effettivamente dichiarato il fiume e i suoi affluenti titolari di diritti, riconoscendo il diritto a scorrere (e a scorrere libero da contaminazioni), a un ecosistema salubre, alla biodiversità, a essere protetto, preservato e ripristinato in presenza di danni¹¹.

Su tali basi, la Corte è pervenuta ad attribuire anche una forma di riparazione che si potrebbe definire “in natura”, accogliendo la domanda degli attori volta a condannare il governo di Loreto all’obbligazione di costituire un bacino idrico per la tutela del fiume, e ha designato un guardiano, come difensore e rappresentante del fiume, al fine di verificare la sua tutela e l’effettivo adempimento delle obbligazioni poste a suo vantaggio¹².

⁹ Sentencia de segunda instancia 25/10/2024, Corte Superior de Justicia de Loreto, Sala civil - sede central, Acción de Amparo, Flores Simon et al. v Ministerio de Energía y Minas et al., reperibile in https://observatoirenature.org/observatorio/wp-content/uploads/2024/11/Sentencia-2da-instancia.-Rio-Maranon.-res_2022000100152331000230940-1.pdf

¹⁰ Si tratta della sentenza dell’8 marzo 2024 del Tribunale di Loreto.

¹¹ Si è infatti riconosciuto che il fiume è «titular de derechos» e che «tiene derecho a fluir, [...] el derecho a brindar un ecosistema sano, el derecho a fluir libremente de toda contaminación; el derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, el derecho a la biodiversidad; el derecho a que se la restaure»; ancora, ha il diritto «a la regeneración de sus ciclos naturales», «a la conservación de su estructura y funciones ecológicas», «a la protección, preservación y recuperación»; «derechos que se encuentren representados y que el Estado debe proteger legalmente». Merita anche sottolineare lo strumento processuale utilizzato: poiché mancava un rimedio giudiziale specifico, è stata utilizzata una *acción de amparo*, un rimedio residuale utilizzabile per diritti di rilevanza costituzionale che non prevedono la possibilità di accedere altrimenti alla giustizia, riconosciuto ammissibile anche in ragione della particolare fragilità delle popolazioni indigene agenti.

¹² La Corte è infatti pervenuta alla «designación de guardianes defensores y representantes del río Marañón y sus afluentes», precisando che «el establecimiento de una figura de “guardianería”, bien podría equipararse con las instituciones de la curatela o incluso del tutor, las cuales, en buena cuenta, se encuentran orientadas a lograr una adecuada representación en beneficio de aquel sujeto que no puede hacer valer sus derechos en nombre propio. Al respecto, conviene en precisar que la constitución de esta entidad únicamente estará orientada al cumplimiento de la finalidad de protección, conservación, mantenimiento y uso sostenible del río».

In una riflessione sulle soggettività naturali, pare significativo che la Corte Superiore, riprendendo gli arresti della Corte costituzionale peruviana di qualche anno prima, si sia anche soffermata su una più ampia considerazione della contrapposizione tra antropocentrismo ed ecocentrismo giuridico, propendendo per una visione in cui la tutela degli elementi naturali prescinde dall'esistenza di un sotteso interesse umano¹³.

3. *Segue: e altre soggettività acquifere*

Non si tratta di un caso isolato. La prima pronuncia (nota) in cui è stata riconosciuta una tutela giudiziale a un fiume risale già al 2011, quando il fiume Vilcabamba è stato oggetto di un'azione di protezione per la riparazione dei danni verificatisi a seguito della costruzione di una strada¹⁴. Non pare una coincidenza che il fiume si trovi in Ecuador, dove la Costituzione dal 2008 riconosce la natura come persona legale (*Pachamama*)¹⁵.

Tra i precedenti "illustri" vi sono quello della Corte Costituzionale Colombiana, che nel 2016 ha dichiarato il diritto alla protezione e alla conservazione del fiume Atrato¹⁶; quello dell'Alta Corte dello Uttarkhand, che nel 2017 ha riconosciuto – seppure per pochi mesi, poiché la decisione è stata riformata dalla Suprema Corte Indiana – il fiume Gange e il suo principale affluente, lo Yamuna, come entità viventi con lo stato di persona giuridica¹⁷; quello dell'Alta Corte del Bangladesh, che nel 2019 ha riconosciuto il fiume Turag, insieme ad altri, persona giuridica¹⁸.

¹³ Sentencia del Tribunal Constitucional n. 322/2023, exp. n. 03383-2021-PA/TC, reperibile in <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2023/03383-2021-AA.pdf>, la quale ha sottolineato che «si bien la Constitución en diversos momentos parece proponer una mirada decididamente antropocéntrica (empezando por el artículo 1 de la Carta fundamental), una lectura desde la propia Constitución ecológica permite entender que el medio ambiente contiene muchos elementos diferentes entre sí que tienen sus propias particularidades [...] que merecen protección por diversas razones, no todas ellas exclusivamente dependientes de los intereses o las necesidades humanas».

¹⁴ Corte Provincial de Justicia de Loja, 30/03/2011, Case 11121-2011-0010, reperibile in <https://ecojurisprudence.org/initiatives/huddle-v-provincial-government-of-loja/>.

¹⁵ Art. 72 e 73 della Costituzione dell'Ecuador del 2008.

¹⁶ Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-622 de 2016, reperibile in <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16>.

¹⁷ Decisione dell'Alta Corte dello Uttarakhand, 30/03/2017, Mohd. Salim v State of Uttarakhand et al., petition n. 126/2014, reperibile in <https://ecojurisprudence.org/initiatives/salim-v-state-of-uttarakhand/>.

¹⁸ Decisione della Corte Suprema del Bangladesh, 17 febbraio 2020, reperibile in <https://www.qmul.ac.uk/decentering-human/media/law/docs/research/River-Turag----Bangladesh-Suprem-Court---2020.pdf>.

In alcuni casi il riconoscimento della soggettività fluviale è avvenuto per via legislativa. È del 2017 il riconoscimento come soggetto di diritto del fiume neozelandese Whanganui¹⁹; e, per citare un'esperienza territorialmente più prossima, in Inghilterra sono varie le questioni di soggettività che hanno coinvolto fiumi, con iniziative che nel 2025 hanno condotto al riconoscimento di una Carta di diritti del River Ouse, in Sussex, da parte del *local council*, come in seguito avvenuto anche in altri distretti locali²⁰. E, per discostarsi dai fiumi, ma restando pur sempre nel campo acquifero, non si può omettere di citare, anch'esso quanto meno per prossimità territoriale, il caso spagnolo della Laguna del Mar Menor (Murcia), riconosciuta persona giuridica e titolare di diritti dalla Ley 19/2022²¹.

4. Soggetti, non soggetti e soggettività processuali

Ad oggi in Italia non ci sono (ancora) vicende note relative alla richiesta di attribuzione per via giudiziale di una soggettività fluviale.

Del resto, se non si può escludere fondatamente che ciò non avverrà nel prossimo futuro, quello delle acque è soltanto uno dei campi in cui la questione di una soggettività naturale può porsi: si è dato conto in apertura che i fiumi sono solo uno degli elementi naturali a cui si può immaginare di attribuire una rilevanza processuale, e che conducono a interrogare sul tema più in generale. In effetti, oggi pare potersi dubitare fermamente che la soggettività sia una categoria giuridica appropriata alla sola persona umana; e ciò benché la soggettività sia stata

¹⁹ V. i punti 14-20 del Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 (Public Act, 2017/633, No 7, 20/03/2017). In part., al Point 18 si afferma che «(1) The office of te Pou tupua is established. (2) The purpose of te Pou tupua is to be the human face of Te Awa Tupua and act in the name of Te Awa Tupua. (3) Te Pou Tupua has full capacity and all the powers reasonably necessary to achieve its purpose and perform and exercise its functions, powers, and duties in accordance with this Act»; mentre al 14 si attribuisce al fiume una forma di tutela giuridica «by making it a person in the eyes of law», rendendolo «legal person».

²⁰ Rights for the River Ouse (Love Our Ouse) emessa a febbraio 2025 dal Lewes District Council (Sussex), reperibile in <https://loveourouse.org/wp-content/uploads/2025/03/Charter-for-the-River-Ouse-1.pdf>. A luglio 2025 iniziative simili hanno riguardato il Test Valley Borough Council e il Southampton City Council, nonchè, sempre nel 2025, il Basingstoke and Deane Borough Council: v. <https://ecojurisprudence.org/initiatives/36332/>.

²¹ La legge è consultabile in <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-16019>.

individuata, innanzitutto, nell'essere umano²², e che in contrapposizione all'essere umano le «persone» diverse da quelle fisiche siano state dette «giuridiche»²³.

Tale portato antropocentrico si scontra oramai con l'emersione di molteplici centri di imputazione non-umani, quali iniziano ad apparire oggi quelli naturali ma, già da tempo, sono quelli patrimoniali²⁴.

²² Naturale punto di riferimento per l'elaborazione di una nozione di soggetto giuridicamente capace è stato proprio l'essere umano, dal cui angolo visuale la ricostruzione dei rapporti giuridici ha assunto una prospettiva marcatamente antropocentrica, «in funzione dell'individuo»; al centro del sistema giuridico «venne posto l'individuo, assunto come il *soggetto del diritto* e identificato con esso», sicché le situazioni giuridiche vennero a risolversi in altrettanti «attributi» e «predicati» del «soggetto», cioè in «*diritti soggettivi*»: R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Jus*, 1960, p. 150 e 192. Nella costruzione della personalità giuridica ha dominato «il preconetto antropocentrico», in base al quale «ogni rapporto di diritto deve far capo all'uomo»: G. BONELLI, *La teoria della persona giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1910, p. 499-500. Così, si metteva in rilievo che l'uomo è «il punto centrale del diritto», ed è «per ordinare relazioni umane che il diritto esiste»: F. FERRARA, *Teoria delle persone giuridiche*, Torino, 1923, p. 359; cfr. ID., *La personalità giuridica delle società di commercio*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, p. 94 ss.; come pure che ogni fatto giuridico è «plasmato» sull'uomo: S. PUGLIATTI, *L'atto di disposizione e il trasferimento dei diritti*, in *Diritto civile*, Milano, 1951, p. 3. Ne è emerso il «postulato» criticabile per il quale l'individuo sarebbe l'«unico dato pregiuridico» «reale» al quale poter riferire le norme giuridiche: P. MONTALENTI, *Riflessioni in tema di persona giuridica*, già in *Dir. priv.*, 1966, p. 647 ss.

²³ La stessa distinzione tra persona fisica e persona giuridica, pur accettata «per semplicità di discussione», dipende dal fatto che si identifica «il soggetto di diritto (vera e propria persona giuridica) con l'uomo e si assimila a questo ogni soggetto diverso»; ma «[l]a stessa significazione letterale dell'antitesi ne denuncia la scorrettezza: se per persona fisica s'intende soggetto di diritto, questa è la prima delle persone giuridiche»: F. CARNELUTTI, *Personalità giuridica e autonomia patrimoniale nella società e nella comunione*, in *Riv. dir. comm.*, 1913, I, p. 106, nota 1. Come mette in rilievo anche G. BONELLI, *La teoria della persona giuridica*, cit., p. 448-449, la contrapposizione della «persona giuridica» all'«uomo-persona fisica», come due categorie del genere *subbietto giuridico* è essa stessa inesatta, poiché anche la persona fisica non è soggetto giuridico «se non in quanto riconosciuta come tale dal diritto», e cioè in quanto essa stessa «persona giuridica». Una volta ammesso che anche gli enti diversi dalle persone fisiche siano soggetti, non vi è più una distinzione giuridica quanto alla loro soggettività; non si pone, cioè, «alcuna differenziazione» «né concettuale» né di «graduazione»; così A. FALZEA, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939, p. 63 e 123. L'avvento della persona giuridica, capace al pari dell'uomo, ha condotto a dissolvere il «privilegio teorico» connesso alla persona fisica nell'imputazione giuridicamente rilevante dei diritti, con una progressiva «evaporazione del primato dell'uomo» tra i riferimenti del soggetto di diritto, retaggio del «mito» della personalità umana nell'affrontare il tema: tale «privilegio teorico» cede il passo all'analisi dei «meccanismi di collegamento» che assicurano l'ascrizione di diritti e obblighi: P. ZATTI, *Persona giuridica e soggettività. Per una definizione del concetto di «persona» nel rapporto con la titolarità delle situazioni soggettive*, Padova, 1975, p. 180-183 e 307. Parallelamente, si è affermato il «convincimento dell'esistenza di altri soggetti di diritto oltre gli esseri umani», sottoposti ad un trattamento normativo analogo: F. GALGANO, *Struttura logica e contenuto normativo del concetto di persona giuridica (Studi per un libro sulle persone giuridiche)*, in *Riv. dir. civ.*, 1965, I, p. 553.

²⁴ Ciò che ha condotto ha ragionare non solo di diritti soggettivi, ma anche di diritti senza soggetto, imputabili, appunto, innanzitutto a patrimoni. Se in un sistema fondato sul soggetto di diritto «parlare di *diritti senza soggetto*» sarebbe stato «un non senso», è stato sufficiente «passare da una concezione soggettivistica ad una obiettivistica» per accorgersi che, tali situazioni, non solo sussistono «storicamente» e «di fatto», ma «la loro ammissione» non presenta «difficoltà alcuna»: R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, cit., p. 195. Di «situazioni giuridiche soggettive senza soggetto» parla P. PERLINGIERI, *Dei modi dell'estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento*, in A. SCIALOJA-G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna, 1975, p. 37; nonché G. GUIZZI, *Le Sezioni Unite, la cancellazione delle società e il "problema" del soggetto: qualche considerazione critica*, in *Società*, 2013, p. 563-564. Analogamente, la «categoria dei cosiddetti patrimoni senza soggetto, ovvero del patrimonio "adespota"» è richiamata da C. GLENDI, *Corte costituzionale, sezioni unite della Cassazione ed estinzione delle società cancellate dal registro delle imprese*, in *Corr. giur.*, 2013, p. 1277; e i «centri di imputazione oggettiva» da M. FABIANI, *Il fondo di investimento come protagonista dei concordati*, in *Giur. comm.*,

Si potrebbe invece essere ancora portati a pensare che sia biunivoco il parallelismo tra soggettività sostanziale e processuale, e che la soggettività processuale abbia sempre costituito – e debba continuare a costituire – conseguenza della soggettività sostanziale. Di fronte a un soggetto (giuridicamente) capace per il diritto sostanziale, si è certamente di fronte a un soggetto capace di essere parte anche per il processo, poiché la capacità di essere parte si è tradizionalmente fondata sulla capacità di imputazione di rapporti giuridici. Non è però sempre vero il contrario, e cioè che chi non è soggetto di diritto non possa per ciò stesso essere parte nel processo²⁵.

2020, I, p. 903. Del resto, già Chiovenda riconosceva che un «patrimonio autonomo potesse comportarsi «come un tutto indipendente, analogamente a una persona», individuando i «casi principali» nel fallimento, nell'eredità giacente e sotto amministrazione, nel condominio: G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Napoli, II, 2, 1936, p. 238; e così, pure Andrioli si chiedeva in cosa la figura del «patrimonio autonomo» differisse «dallo schema della persona giuridica», ritenendo esclusa «ogni distinzione»: V. ANDRIOLI, *La legittimazione ad agire*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1935, p. 281. Analogamente, si riteneva che, tra i patrimoni autonomi, potessero stare in giudizio per mezzo del curatore «il fallimento» e «l'eredità giacente», oltre al «condominio», per mezzo dell'amministratore: P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, Napoli, 1970, IV, p. 466; che la capacità di essere parte non mancasse «alla massa dei beni caduti in fallimento e costituiti in patrimonio autonomo»: E. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936, p. 126; che potesse avere «capacità di essere parte – cioè di stare in giudizio – chi non è soggetto di diritti» come il patrimonio autonomo e l'eredità giacente: S. SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1948, p. 53. Su tale evoluzione, nel suo portato processuale, si consenta di rinviare a L. GALANTI, *Processo senza soggetti. Contributo allo studio delle «gestioni patrimoniali autonome» nel processo*, Milano, 2021, p. 6 ss., 334 ss.

²⁵ Si tratta in realtà di una consapevolezza che trova il suo fondamento nella dottrina più tradizionale. Affermava infatti già F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, Padova, I, p. 368 che «la capacità (di diritto) materiale [...] non è da confondere con la capacità (di diritto) processuale come il diritto subbiiettivo materiale non è da confondere con il diritto subbiiettivo processuale»; e anche P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, II, Padova, 1943, p. 232 ipotizzava che «la capacità di esser parte agli effetti processuali» potesse non andare «di pari passo colla capacità giuridica agli effetti sostanziali». Ancora, riteneva E. F. RICCI, *Alcuni aspetti processuali della disciplina dei fondi comuni di investimento*, in L. GERACI, P.G. JAEGER (a cura di), *L'istituzione dei fondi comuni di investimento*, Milano, 1970, p. 144, che «[il] concetto di parte» all'interno del processo fosse «più ampio della nozione di soggetto» sul piano sostanziale; e si sottolineava che i problemi riguardanti la nozione di parte sono fossero «solo parzialmente corrispondenti a quelli che in diritto privato sono ricompresi sotto il termine riassuntivo di soggetti»: A. PROTO PISANI, voce *Parte nel processo (Diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, XXXI, Milano, 1981, p. 917; poiché la «nozione di capacità di essere parte è più ampia di quella di capacità giuridica di diritto privato»: Id., *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2023, p. 302; cfr. L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1910, II, p. 632 e 637; A. ATTARDI, *Diritto processuale civile*, I, 1999, p. 307. La capacità è così riconosciuta, tra l'altro, ai fallimenti, all'eredità giacente, al condominio e alla comunione di beni fra coniugi da C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2025, I, p. 364; e «a tutte le «entità» [...] centro di imputazione di diritti ed obblighi» da E. MERLIN, *Elementi di diritto processuale civile*, Pisa, 2022, p. 165; e si ritiene che «l'idoneità ad essere parte in un processo [...] spetta a tutte le persone fisiche e giuridiche ed inoltre a talune collettività organizzate e patrimoni autonomi», mettendosi in rilievo che su tali basi siano capaci di essere parti sia l'eredità giacente, sia il condominio di edifici, sia il fallimento: E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 2012, p. 89. Sulla non necessaria corrispondenza tra capacità di diritto sostanziale e processuale, e, in particolare, tra capacità giuridica e di essere parte, si consenta di rinviare a L. GALANTI, *Processo senza soggetti*, cit., p. 103 ss.

Storicamente, anzi, talvolta è stata proprio la dimensione processuale a condurre all'attribuzione di una soggettività sostanziale a non-soggetti processualmente rilevanti. Ce lo mostra la tradizione formatasi sull'art. 75 c.p.c.²⁶, ai sensi del cui 4° comma le associazioni non riconosciute e i comitati che non sono persone giuridiche stanno in giudizio tramite coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione.

In un'epoca in cui, al di là della persona fisica, la personalità giuridica era l'unica forma di giuridicità soggettiva riconosciuta, Chiovenda non aveva dubbi che a stare in giudizio non fosse l'associazione non riconosciuta o il comitato – che non erano persone giuridiche, né, dunque, soggetti di diritto – bensì i singoli componenti: di fronte a un non-soggetto si escludeva altresì che potesse esservi una parte²⁷. Similmente, Redenti riteneva che «parti (in senso sostanziale e in senso processuale)» fossero «gli associati *pro tempore* o rispettivamente i componenti del comitato»²⁸.

E tuttavia, già Calamandrei non mancò di chiedersi se ad essere rappresentato in giudizio non fosse «la associazione e il comitato come ente unitario», anziché «le singole persone fisiche che lo compongono»; senza peraltro trascurare che, «se si sceglie la prima soluzione, bisogna ritenere che in questi casi la capacità di esser parte agli effetti processuali non vada di pari passo colla capacità giuridica agli effetti sostanziali, nel senso che la legge abbia voluto con una norma espressa riconoscere eccezionalmente la prima a un ente di fatto sprovvisto della seconda»²⁹. Con una ricostruzione che si è poi sviluppata in seguito, fino a compiersi pienamente negli studi sulla rappresentanza di Mandrioli, per il quale a stare in giudizio sarebbe stato proprio l'ente, e non già i suoi membri, quale soggetto processuale autonomo in giudizio tramite un rappresentante³⁰.

²⁶ Norma spesso sottovalutata nella misura in cui si ritiene che tratti della sola capacità processuale, a cui si riferisce la rubrica. E tuttavia, come non si è mancato di rilevare, in un «eccesso di sintesi terminologica», il legislatore «non si è limitato a compiere un semplice richiamo alla nozione (di diritto sostanziale) della capacità di agire, ma ha, più genericamente, attribuito la capacità di stare in giudizio» riferendosi «ad una situazione (avere il libero esercizio dei diritti) che non riguarda più soltanto e direttamente il modo di essere fisiopsichico della persona, ma che in realtà già si sostanzia in un'autentica titolarità di poteri»: così C. MANDRIOLI, *La rappresentanza nel processo civile*, Torino, 1959, p. 88 ss. Come mette in rilievo l'A., il libero esercizio dei diritti è in realtà «qualche cosa di più della capacità», e, servendosi «impropriamente» della nozione, il legislatore ha posto le basi per «l'inesattezza» che ha condotto ad esprimere «in termini di capacità (processuale) un fenomeno di titolarità di una fattispecie di comportamento o potere»: Id., *Premesse generali allo studio della rappresentanza nel processo civile*, Milano, 1957, p. 249 ss.

²⁷ Come rileva G. CHIOVENDA, *Istituzioni*, cit., p. 235-237, «i singoli componenti i comitati, o altre unioni, per il fatto d'essersi uniti per un'opera e d'aver scelto un presidente come organo della loro attività comune», sono «vincolati dalle obbligazioni assunte dal presidente, nei limiti segnati dalle esigenze dello scopo comune» e possono «essere validamente convenuti, insieme e nella persona del solo presidente, in giudizio».

²⁸ E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, Bologna, 1949, I, p. 122-123.

²⁹ P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, Padova, 1943, II, p. 232.

³⁰ Pervenendo così a ritenere le associazioni e i comitati «presenti in giudizio»: C. MANDRIOLI, *La rappresentanza*, cit., p. 241.

E tuttavia, se da un lato ciò portò, sul versante sostanziale, al riconoscimento di una soggettività giuridica non coincidente con la personalità, e così a un ampliamento della soggettività sostanziale proprio a partire da quella processuale, dal lato processuale mostra come storicamente soggettività e nozione di parte non siano sempre state nozioni biunivoche, né che debbano ritenersi necessariamente sovrapponibili, ma vi possa essere una parte anche in assenza di un soggetto³¹.

Oggi la stessa non univocità si riscontra di fronte ad istituti patrimoniali nuovi, che si connotano come patrimoni in gestione altrui³². Del resto, proprio di fronte alle gestioni patrimoniali autonome già Redenti giunse a teorizzare un *tertium genus* di esercizio dell'azione «che non coincide né con l'agire in nome proprio, né con l'agire in nome altrui»³³.

Ma in quanto un tale percorso storico si è (significativamente) sviluppato nel settore patrimoniale, ha portato alla conclusione (solo apparentemente paradossale) che, perché ci sia una parte del processo, è in realtà sufficiente che ci sia un patrimonio³⁴. Pare allora altrettanto significativo che, oggi, il problema si muova verso aree del diritto diverse, così da porsi di fronte a diritti meno materiali e per fini non necessariamente lucrativi ed economici. Allo stesso tempo consentendo di prendere coscienza che il non parallelismo tra soggettività e nozione di parte non riguarda solo il patrimonio: se dai diritti di carattere patrimoniale si

³¹ Pare infatti che l'art. 75 c.p.c. abbia avuto un ruolo nella stessa attribuzione di una soggettività (anche) sostanziale ad enti che, prima del loro riconoscimento come parti del processo, non erano nemmeno soggetti di diritto; poiché in grado di stare in giudizio, tali enti collettivi – ancora di mero fatto sul piano sostanziale – avevano già acquisito una dimensione giuridicamente rilevante e autonoma sul piano del processo.

³² Quali sono ad esempio, ma non solo, i fondi comuni di investimento. Per una disamina più approfondita del fenomeno v., *si vis*, L. GALANTI, *Processo senza soggetti*, cit., p. 30 ss., 334 ss.

³³ Come mette in risalto Redenti, di fronte alle «gestioni patrimoniali autonome» si può giungere a situazioni «singolari, anzi apparentemente paradossali», in cui il titolare del patrimonio rimane «investito esso stesso della gestione, ma solo per un determinato scopo»: pur restando «nominalmente titolare, non può più compiere atti di disposizione e di esercizio come tale, secondo la libera valutazione che egli faccia dei propri interessi, ma soltanto nella veste o qualità che gli viene conferita, e in funzione della destinazione dei beni». E, come il gestore del patrimonio destinato esercita l'azione in funzione della qualità gestoria ricoperta, prima che della titolarità, in tutti i casi in cui l'azione è proposta «nella veste o qualità» di gestore, si rientra in un *tertium genus* che non è esercizio dell'azione in nome proprio né altrui. V. E. REDENTI, *Diritto processuale*, cit., p. 124-125. Per il portato di tale teoria di fronte più in generale agli odierni patrimoni in gestione, v., *si vis*, L. GALANTI, *Processo senza soggetti*, cit., in part. p. 334 ss., nonché Ead., *Processo e patrimoni*, in *La nuova giur.*, 2022, p. 87 ss.; Ead., *Soggetti e processo civile*, cit., p. 310 ss.

³⁴ Come viene nitidamente messo in rilievo da E. F. RICCI, *Alcuni aspetti processuali*, cit., p. 144, «[i]l concetto di parte, come vuole essere definito sul terreno del processo, è infatti più ampio della nozione di soggetto necessaria allo studio ed all'interpretazione del diritto privato»: «sempre esiste una parte autonoma, ovunque esista un patrimonio separato». Pure il patrimonio, infatti, rappresenta «la concretizzazione o la proiezione effettuale» della capacità: v. R. POGGESCHI, *Le associazioni e gli altri gruppi con autonomia patrimoniale nel processo*, Milano, 1951, p. 37 ss. È del resto sul patrimonio che la sentenza può trovare soddisfazione o è pur sempre il patrimonio che, se favorevole, andrà a incrementare. Su tali aspetti, v. L. GALANTI, *Processo senza soggetti*, cit., p. 142.

passa a quelli non patrimoniali, si comprende altrettanto bene come a stare in giudizio potrebbe essere anche un non-soggetto non patrimoniale, come un non-soggetto naturale³⁵. Se la soggettività è una convenzione, come è ormai riconosciuto da tempo³⁶, allora la nozione di parte, che traspone quella convenzione nel processo, è una convenzione al quadrato, e nulla impedisce di riferirla ad entità naturali, come ben potrebbe essere anche (ma non soltanto) un fiume³⁷.

Del resto, non pare tanto lontana, di nuovo, la dottrina classica, nella misura in cui ha da tempo riconosciuto che, per aversi una parte in giudizio, è sufficiente un rapporto giuridico³⁸.

³⁵ Il sillogismo per il quale «un determinato diritto non ha per soggetto una persona fisica: non ha nemmeno per soggetto una persona giuridica del tipo conosciuto: dunque è senza soggetto», derivante dall'elevare «le note» delle persone giuridiche «classiche» «a caratteri del tipo [...] piuttosto di modificare quel tipo», è stato superato con il riconoscere nuove forme di soggetti, che possono esistere anche in presenza di «un solo diritto», che «per essere soggetto di un rapporto non occorra esser soggetti di una serie di rapporti; e [...] che il termine complementare del soggetto (giuridico) sia il rapporto (giuridico)»: F. CARNELUTTI, *Personalità giuridica e autonomia patrimoniale nella società e nella comunione*, in *Riv. dir. comm.*, 1913, I, p. 123-125. Tali considerazioni, portano l'A. a concludere che è sufficiente «che ci sia un rapporto perché ci possa essere un subietto». Osservata sul piano del processo, se è sufficiente un solo rapporto giuridico affinché vi sia una parte, quando tale rapporto non è un rapporto giuridico patrimoniale, ben potrà stare in giudizio anche una parte che non è un patrimonio: come avviene, appunto, per gli enti naturali.

³⁶ Se per lungo tempo il soggetto fu considerato il *prius* logico del diritto soggettivo, oggi «anche l'uomo vien ridotto al rango di una fattispecie fra e altre», un «oggetto» fra «oggetti»: R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, cit., p. 179 e 194. Del resto, la personalità giuridica viene già da tempo ricondotta ad un fenomeno del linguaggio, rilevante per «brevemente indicare una disciplina normativa»: T. ASCARELLI, *Personalità giuridica e problemi delle società*, in *Riv. soc.*, 1957, p. 981 ss.; *Id.*, *Considerazioni in tema di società e personalità giuridica*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, p. 245 ss. Si origina, così, un'analisi «linguistica del fenomeno delle persone giuridiche»: v. F. D'ALESSANDRO, *Persone giuridiche e analisi del linguaggio*, Padova 1989, p. 85 ss. La soggettività, dunque, diventa oggetto di ripensamento, fino a mettere in «crisi» l'idea «di soggetto come centro fisso e unificatore di una pluralità di contegni»; e allo stesso tempo, emerge l'esigenza di «di individuare in chiave giuridica nuove possibilità di rapporto non più riferibili né alla soggettività giuridica astratta né ad un puro nominalismo con il quale si indicano (soltanto per ragioni di linguaggio) interi gruppi di norme»: N. LIPARI, *Spunti problematici in tema di soggettività giuridica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, p. 641 ss. La funzione del concetto diventa quella di «ridurre ad unità una serie di norme», così «ancorando alla corrispondenza tra nome ed ente la nota concettuale più rilevante dell'*universitas*: l'essere un autonomo centro di imputazione»: P. ZATTI, *Persona giuridica e soggettività: per una definizione del concetto di persona nel rapporto con la titolarità delle situazioni soggettive*, Padova, 1975, p. 217, 262 e 285.

³⁷ Come mette in rilievo R. CAPONI, *Organi della Natura. Appunti di un outsider sul contenzioso climatico*, nel presente numero di questa *Rivista*, «[s]e la persona in senso giuridico non è data dalla trasposizione della sostanza biologica «essere umano» nella forma «soggetto di diritto», ma è un'operazione propria dell'ordinamento che costituisce una qualunque «somma di processi naturali, fisici, chimici e psichici» in unità normativa, allora la natura o singoli aspetti di essa — il clima, gli ecosistemi, i fiumi, le foreste, le generazioni future — è, *a fortiori*, candidata possibile a essere costituita in centro unitario di imputazione di situazioni giuridiche soggettive». Anzi, «se la natura avesse il dono della parola per esprimersi da sé sul proprio modo di essere, non vi è dubbio che affermerebbe di essere l'unico soggetto di diritto. Essa riempirebbe con la sua voce quel silenzio assordante che il codice di procedura civile conserva sulla capacità di essere parte».

³⁸ L'unità minima a cui conferire giuridica rilevanza diventerebbe, infatti, proprio il singolo rapporto; sia che lo si intenda imputabile al patrimonio, sia che si ritenga per ciò stesso di ravvisare un soggetto, almeno processuale. Come, pare, qualora si ammetta che «là dove esiste titolarità di rapporti giuridici esiste un sia pure embrionale soggetto»: C. MANDRIOLI, *La rappresentanza*, cit., p. 243; e si ritenga sufficiente «che ci sia un rapporto perché ci possa essere un subietto»: F. CARNELUTTI, *Personalità giuridica*, cit., p. 123-125.

Il problema, allora, deve essere ricondotto alla situazione tutelata in giudizio: di fronte all'emergere di diritti nuovi, diventa pensabile che nel processo si muovano soggetti (o non soggetti) altrettanto nuovi. Così, per riprendere la sentenza della Corte di Loreto, non potrà che essere il fiume il titolare del diritto a scorrere libero da inquinamento; e come il fiume diventa centro di imputazione di quel (nuovo) diritto, dovrà anche diventare parte del processo in cui di tale diritto si discute.

Di fronte a un rapporto giuridico imputabile a una entità naturale, pare consequenziale che, qualora su tale rapporto emerga una controversia, tale entità entri nel giudizio, e vi entri come parte. Nella nozione "minima" di parte: quale parte che non può stare in giudizio da sé, ma che dovrà pur sempre essere rappresentata, o quasi-rappresentata³⁹.

Ci si dovrà allora interrogare, come sottolinea il professor Caponi, su un concetto di rappresentazione che non coincide con quello di rappresentanza⁴⁰, e ci si dovrà domandare, in forme ben più approfondite, in quali termini una tale rappresentanza o quasi-rappresentanza processuale possa operare.

Lucilla Galanti

Ricercatrice dell'Università degli Studi di Firenze

³⁹ Sul concetto di quasi-rappresentanza e di legittimazione processuale quasi-rappresentativa o quasi-organica, v., *si vis*, L. GALANTI, *Processo senza soggetti*, cit., in part. p. 334 ss., nonché EAD., *Processo e patrimoni*, cit., p. 88 ss.

⁴⁰ Sottolinea R. CAPONI, *Organi della Natura*, cit., come la nozione di rappresentanza non sia univoca, ma alla sua radice si trovino «due significati strutturalmente distinti»: quello di «*Repräsentation* come rappresentazione, in cui un assente è reso presente attraverso una figura, un simbolo, un'immagine» e quello di «*Repräsentation* come rappresentanza, in cui un altro agisce per conto di un'entità rappresentata, mediante mandato o investitura» delineati da HOFMANN, *Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert*, Berlin, 1974. Come rileva altresì R. CAPONI, *ibidem*, «[l]a natura non può essere rappresentata nel secondo senso (non ha voce per conferire mandato), ma può essere oggetto di una rappresentazione-presenza simbolica nel processo, mediata dall'associazione che agisce nel processo».